

L'utilizzo di finanziamenti per fini illeciti va contrastato con il controllo dei clienti

 a cura di Luigi Ferrajoli

Con l'arrivo del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attuativo della terza direttiva 2005/60/Ce, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono entrate a regime importanti e significative novità anche con riferimento alle modalità di adeguata verifica della clientela così come disciplinati dagli articoli 15 e seguenti del nuovo provvedimento.

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Articolo 15 del decreto. Sulla base dei principi generali sanciti dall'articolo 15 del nuovo decreto, gli intermediari finanziari e i soggetti esercenti attività finanziaria avranno innanzitutto l'obbligo di provvedere a un'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni riguardanti lo svolgimento della loro attività istituzionale o professionale. In particolare gli intermediari finanziari ex articolo 11 del nuovo testo unico e gli esercenti attività finanziaria dovranno procedere alla verifica della clientela quando instaureranno un rapporto di tipo continuativo ovvero sia un rapporto che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento non esauribile in un'uni-

ca operazione. Il dovere di adempiere a un obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere in ogni caso osservato anche nell'ipotesi in cui l'intermediario esegua delle mere operazioni occasionali disposte dai clienti, la cui esecuzione comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un'unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate. Non solo, la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l'operazione faccia insorgere nell'intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità e all'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente^[1]. In forza del disposto ex articolo 15, comma 3, del nuovo testo unico antiriciclaggio, le banche, gli istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa sono obbligati all'adempimento del dovere di adeguata verifica della clientela anche nel caso in cui agiscono da tramite o risultino parte nelle operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o in valuta estera,

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti differenti di importo pari o superiore a 15mila euro. Una deroga alla soglia di rilevanza è invece applicabile nei confronti degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) del testo unico (con riferimento agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco ex articolo 3 del Dlgs 374/1999), dal momento che tali soggetti debbono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore al limite dei 15mila euro.

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Soglia dei 15mila euro. In forza del disposto ex articolo 16 del nuovo testo unico antiriciclaggio, i professionisti di cui all'articolo 12 del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale indipendentemente dalle modalità di esercizio sia essa difatti svolta in modo individuale, associata o societaria. In linea generale l'obbligo di adeguata verifica della clientela scatta quando la prestazione professionale ha a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore alla soglia dei 15mila euro. In termini analoghi il professionista do-

[1] Secondo quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, del nuovo testo unico antiriciclaggio, gli intermediari finanziari hanno altresì la possibilità di individuare discrezionalmente una serie di classi di operazioni di importo non rilevante che possano tuttavia costituire un parametro per la rilevazione di operazioni collegate.

► CASE DA GIOCO E ADEMPIMENTI

Operatori che svolgono attività di gestione di case da gioco ex articolo 14, lettera d), in presenza delle autorizzazioni di legge e del requisito previsto dall'articolo 5, comma 3, del DL 457/1997	Sono tenuti all'identificazione del cliente e alla verifica dell'identità, quando lo stesso compie operazioni di acquisto e scambio di "Fiches" o altri mezzi di gioco per un importo pari o superiore a 2mila euro.
Case da gioco pubbliche	L'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela si considera assolto se le case da gioco provvedono all'identificazione, registrazione e verifica dell'identità del cliente prima del o al momento dell'ingresso del cliente a prescindere dall'ammontare dei gettoni d'oro acquistati (fatta salva la limitazione dell'uso del contante ex articolo 49, comma 1, per un importo di 5mila euro).
Operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line ex articolo 14, lettera e), - offerta attraverso rete Internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro - in presenza delle autorizzazioni concesse dal ministero dell'Economia e delle Finanze	<ul style="list-style-type: none"> • Devono procedere all'identificazione e alla verifica di ogni cliente quando l'operazione ha un importo superiore a mille euro; • possono consentire operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco solamente attraverso mezzi di pagamento (compresa la moneta elettronica) in relazione ai quali è possibile assolvere agli obblighi di identificazione; • devono registrare e acquisire le informazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi dichiarati dal cliente al momento dell'apertura dei conti di gioco; - i dati identificativi dichiarati dal cliente al momento della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; - la data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco; - la data delle operazioni di riscossione dai conti di gioco; - il valore delle operazioni; - i mezzi di pagamento utilizzati; - l'indirizzo IP, data, ora e durata della connessione nel corso della quale il cliente compie le operazioni collegandosi al sistema della casa di gioco (*).
(*) Secondo quanto prescritto dall'articolo 24, comma 5, i dati relativi all'indirizzo IP, alla data, ora e durata della connessione telematica nel corso della quale il cliente pone in essere le operazioni attraverso l'accesso al sistema del gestore della casa da gioco on line, sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data di comunicazione da parte degli operatori ex articolo 14, comma 1, lettera e), mentre sono conservate per un periodo di dieci anni dai fornitori di comunicazione elettronica.	

vrà provvedere a identificare il cliente anche per prestazioni professionali occasionali sempre che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 15mila euro. Si tratta di un presupposto che prescinde dal fatto che la movimentazione sia effettuata attraverso una unica operazione ovvero con l'ausilio di più operazioni collegate o frazionate. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo di adeguata verifica della clientela quando l'operazione ha un valore indeterminato o indeterminabile, come nell'ipotesi in cui il professionista pre-

sti la propria opera professionale per la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Anche il semplice sospetto della possibile contaminazione dell'operazione dal rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo fa scattare l'obbligo di adeguata verifica della clientela, prescindendo da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile ovvero nel caso in cui il professionista abbia dei dubbi in ordine alla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente, così come avviene anche

per gli intermediari finanziari. Per quanto concerne, invece, la posizione dei revisori contabili, l'obbligo di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale è limitata ai casi indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a), d) ed e), innanzitutto quando la prestazione richiesta ha a oggetto mezzi di pagamento o beni di valore pari o superiore a 15mila euro, nonché quando vi sia un sospetto di riciclaggio o dubbi in ordine alla veridicità e adeguatezza delle informazioni raccolte dal professionista.

QUANDO IL RISCHIO CRESCE

Si tratta degli operatori che svolgono recupero credito per conto terzi. L'obbligo di adeguata verifica della clientela trova applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 14 comma 1, lettere a), b), c) e f) del nuovo testo unico antiriciclaggio. È il caso dei soggetti che svolgono attività di recupero credito per conto terzi in presenza della licenza ex articolo 115 del Tulp, degli operatori che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate in presenza della licenza ex articolo 134 Tulp o della legge 298/1974, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare iscritti alla Camera di commercio ex lege 39/1989. Gli operatori testé indicati hanno l'obbligo di procedere a una adeguata verifica del cliente quando la loro prestazione professionale si inserisce nell'ambito dell'instaurazione di un rapporto continuativo ovvero nel momento del conferimento dell'incarico da parte del cliente. Tali soggetti inoltre sono tenuti all'identificazione del cliente anche quando eseguono delle operazioni di tipo occasionale che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore alla soglia dei 15mila euro, a prescindere dal fatto che le operazioni di trasferimento siano effettuate attraverso una unica operazione o più operazioni collegate o frazionate. In termini analoghi a quanto avviene per i professionisti e gli intermediari finanziari, gli operatori ex articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e f) sono altresì obbligati a provvedere all'identificazione del cliente anche quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo ovvero quando insorgano dubbi in ordine alla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente raccolti ai fini della identificazione.

VERIFICA DELL'IDENTITÀ

Indagini da effettuare. L'articolo 18 del nuovo testo unico antiriciclaggio prescrive che l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela comporta non solo la semplice identificazione del cliente, ma anche l'obbligo di verificarne direttamente l'identità. Per poter procedere all'attività di identificazione e di verifica i soggetti obbligati non solo hanno il dovere di utilizzare documenti, dati o informazioni ottenute da una fonte affidabile e indipendente, ma hanno anche il dovere di identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità. L'ambito di indagine si estende peraltro anche alle informazioni riguardanti lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, sul quale il soggetto obbligato ha il dovere di svolgere un controllo costante. In linea generale, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela dovranno essere effettuate mediante l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo con la presenza contemporanea del cliente, anche mediante l'ausilio di propri collaboratori o dipendenti, così come previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del nuovo testo unico antiriciclaggio. La procedura di identificazione e di verifica potrà essere espletata attraverso l'acquisizione di un documento di identità non scaduto prima dell'instaurazione del rapporto continuativo ovvero al momento del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Nel caso in cui

fosse invece necessario identificare come cliente una società o un ente, l'identificazione dovrà essere preceduta dalla verifica dell'esistenza effettiva del potere di rappresentanza rispetto a colui che appare appunto come il legale rappresentante della società. Inoltre il soggetto obbligato dovrà altresì acquisire tutte le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati con potere di firma per l'operazione professionale oggetto di conferimento dell'incarico. Ne consegue che l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo va espletata contestualmente all'identificazione del cliente.

PERSONE GIURIDICHE E TRUST

Ricorso a pubblici registri ed elenchi. Per quanto concerne le persone giuridiche, i trust e i soggetti giuridici analoghi, la procedura di identificazione non può, pertanto, non prescindere dall'adozione di misure sufficientemente adeguate alla situazione di rischio. Ciò al fine di comprendere la struttura di proprietà (assetto proprietario) e di controllo del cliente. Per poter identificare e verificare l'identità del titolare effettivo del rapporto, i soggetti obbligati possono poi fare anche ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e contenenti informazioni riguardanti i titolari effettivi. Non solo, la richiesta di notizie può essere rivolta anche ai clienti relativamente ai dati pertinenti o acquisire le informazioni secondo qualsiasi altra modalità. Il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela trovano inoltre la loro ragione giustificativa nell'esigenza di esercitare un controllo costante del rapporto continuativo o della prestazione professionale. L'attività di con-

► ESCLUSIONE DALLA VERIFICA

Esclusione degli obblighi di adeguata verifica della clientela per contratti di assicurazione, regimi previdenziali e moneta elettronica	
Esclusione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ex articolo 25, comma 6, lettere a), b) e c) per contratti di assicurazione e regimi previdenziali	Contratti di assicurazione - vita con premio annuale non superiore a mille euro o con premio unico non eccedente l'importo di 2.500 euro
	Forme pensionistiche complementari (Dlgs 252/2005) a condizione che non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle indicate all'articolo 14 del Dlgs 252/2005 e non possano servire da garanzia per prestiti
	Regimi di pensione obbligatoria e complementare con contributi versati tramite deduzione dal reddito e che permettano ai beneficiari di trasferire i diritti solamente dopo il decesso
Esclusione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ex articolo 25, comma 6, lettera d) per strumenti di pagamento con moneta elettronica	Moneta elettronica con dispositivo non ricaricabile quando l'importo memorizzato non eccede i 150 euro.
	Moneta elettronica con dispositivo ricaricabile quando il limite totale delle operazioni trattato in un anno non eccede i 2.500 euro, salvo il caso in cui un importo di 1.000 euro venga rimborsato al detentore o venga effettuata una transazione pari o superiore a 1.000 euro

trollo viene realizzata anche attraverso l'analisi delle transazioni concluse nel corso di tutta la durata del rapporto. Si tratta di un'operazione che si attua mediante la verifica della compatibilità delle transazioni rispetto alla conoscenza reale del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. In questo senso il controllo può finanche spingersi, qualora risulti necessario, sino alla verifica della origine della provenienza dei fondi e può richiedere l'aggiornamento dei dati, documenti e informazioni detenute.

PREVENTIVA COMMISURAZIONE DEL RISCHIO

Attenta valutazione della clientela. Con l'introduzione dell'articolo 20 del nuovo testo unico antiriciclaggio, il nostro Legislatore ha, inoltre, previsto un nuovo criterio di approccio che incide sulle modalità di identificazione del cliente, dal momento che l'adeguata verifica della clientela deve essere sempre effettuata e parametrata secondo un sistema strettamente basato sul rischio di riciclaggio. Gli ob-

blighi di adeguata verifica della clientela devono, difatti, essere assolti attraverso la preventiva commisurazione del rischio di riciclaggio in rapporto al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione posta in essere. Con riferimento al cliente, la valutazione del rischio andrà innanzitutto condotta tenendo conto della natura giuridica del soggetto e del tipo di attività che lo stesso svolge in prevalenza. Inoltre la valutazione dovrà necessariamente essere orientata anche al comportamento tenuto dal cliente al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Finanche l'area geografica di residenza o il luogo ove ha sede la persona giuridica cliente o la controparte dell'operazione costituiscono fattori che gli enti e le persone soggette agli obblighi di adeguata verifica della clientela devono obbligatoriamente prendere in considerazione. L'approccio basato sul rischio ha altresì come ulteriore parametro di riferimento rappre-

sentato dall'analisi della tipologia di operazione, rapporto continuativo o prestazione poste in essere al professionista per conto del proprio cliente. In questo senso è fondamentale verificare non solo le concrete modalità di svolgimento dell'operazione, al fine di individuare eventuali elementi di anomalia, ma anche l'esatta determinazione dell'ammontare della prestazione. Costituiscono inoltre ulteriori fattori di rilevanza anche il termine temporale, costituito dalla frequenza con la quale viene richiesta ed effettuata l'operazione o stipulato il rapporto continuativo. L'esame critico della prestazione professionale deve essere poi osservata sotto il profilo della ragionevolezza dell'operazione in rapporto al tipo di attività svolta dal cliente, così come assume rilevanza anche in questo caso l'area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. Si noti infine che gli obblighi di adeguata verifica della clientela troveranno sin da subito applicazione non solo nei confronti dei nuovi clienti, ma anche rispetto alla clientela già

DLGS 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

precedentemente acquisita alla quale dovranno applicarsi i principi che regolano la valutazione del rischio di riciclaggio. Di conseguenza gli enti e le persone obbligate dovranno pertanto essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza del settore ex articolo 7 del nuovo testo unico ovvero agli ordini professionali di aver adottato misure adeguate all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

INCOMPATIBILITÀ CON L'INCARICO PROFESSIONALE

Cessazione immediata del rapporto esistente. Secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del nuovo testo unico antiriciclaggio, gli enti e le persone soggette agli obblighi previsti dal decreto non possono instaurare alcun rapporto continuativo né tantomeno eseguire operazioni o prestazioni professionali nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai doveri previsti in materia di adeguata verifica della clientela ex articolo 18, lettere a), b) e c). Si tratta di una situazione che comporta non solo l'impossibilità di dare avvio a una qualsiasi rapporto, ma determina altresì l'obbligo di porre termine alle prestazioni che sono già state poste in essere. In questo caso, i soggetti obbligati hanno anche l'onere di valutare se effettuare una segnalazione all'Uif ai sensi del titolo II, capo III del decreto. Ciò nonostante, è altresì possibile che l'astensione dall'esecuzione dell'operazione non sia praticabile ovvero sussista per legge un obbligo di

ricevere un atto ovvero la natura dell'operazione non consenta un rinvio o ancora l'astensione può costituire motivo di ostacolo alla prosecuzione delle indagini. In tutti questi casi i soggetti obbligati hanno la possibilità di eseguire l'operazione, ma hanno altresì il dovere di informare immediatamente l'Uif dell'esecuzione della prestazione. In ogni caso i professionisti indicati ex articolo 12, comma 1, lettera a), b) e c) e ex articolo 13 non sono obbligati ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 1, del nuovo testo unico antiriciclaggio, quando debbono provvedere all'esame della posizione giuridica dei loro clienti o all'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario ivi compresa l'attività di consulenza sulla eventualità di intentare cause o evitare l'instaurazione di un procedimento giudiziale. Per contro gli enti e le persone hanno il dovere di astenersi dall'eseguire operazioni in relazione alle quali è insorto un sospetto dell'esistenza di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e in questi casi debbono inviare una segnalazione all'Uif di operazione sospetta.

CONTROLLI PIÙ O MENO COMPLESSI

Dipende dallo status dell'interlocutore. Secondo quanto previsto dall'articolo 25 del nuovo testo unico antiriciclaggio, il Legislatore ha escluso l'applicabilità degli obblighi di adeguata verifica della clientela quando il

cliente da sottoporre a identificazione e verifica dell'identità è uno dei soggetti rientranti nell'elencazione prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c), del decreto. Non appare, infatti, necessario procedere all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela quando il cliente è un operatore rientrante nella categoria degli intermediari finanziari^[2]. In termini analoghi gli obblighi di adeguata verifica della clientela non trovano applicazione nel caso in cui il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/Ce ovvero un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, il cui ordinamento non solo imponga obblighi equivalenti rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, ma preveda anche specifiche misure di controllo e di vigilanza. Sarà in ogni caso il ministero dell'Economia e delle Finanze a individuare con proprio decreto, previa audizione del comitato di sicurezza finanziaria, quali sono i regimi giuridici degli Stati extracomunitari che prevedano strumenti normativamente equivalenti alle misure adottate dalla direttiva comunitaria. È inoltre opportuno sottolineare che l'articolo 25, comma 3, del nuovo testo unico antiriciclaggio ha escluso l'obbligo di identificazione e verifica anche nel caso in cui il cliente costituisca un ufficio appartenente alla pubblica amministrazione ovvero quando lo stesso rientri nel novero delle istituzioni o degli organismi che svolgono funzioni di carattere pubbli-

[2] È dunque escluso l'obbligo di adeguata verifica della clientela nei casi in cui il cliente appartenga alla categoria dei soggetti indicati nell'articolo 11 comma 1 e comma 2 lettere b) e c): banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica, Sim, Sgr e Sicav, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società che gestiscono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari ex articoli 105 e 107 del Tub e Casse deposito prestiti, nonché le società operanti nel settore finanziario iscritte nelle sezioni dell'elenco generale ex articolo 155, comma 4 o comma 5 del Tub.

co in forza e in esecuzione di disposizioni contenute nel Trattato dell'Unione europea o nei Trattati comunitari o del diritto comunitario derivato. In tutti questi casi, gli enti e le persone soggette alla disciplina prevista dal nuovo testo unico antiriciclaggio debbono comunque raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire con sufficiente chiarezza se il cliente può o meno beneficiare dell'esenzione dagli obblighi previsti in materia di adeguata verifica della clientela. E in particolare la procedura semplificata non potrà trovare difatti applicazione nel caso in cui il soggetto obbligato abbia giustificato motivo di ritenere che l'identificazione non appaia attendibile o non consenta l'acquisizione di informazioni sufficienti.

Riscontri più precisi. Per contro, il Legislatore ha altresì imposto obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela in tutte quelle situazioni che presentano generalmente un rischio particolarmente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come nel caso delle fattispecie specificatamente stabilite dall'articolo 28, commi 2, 4 e 5, del nuovo testo unico antiriciclaggio. Il nostro Legislatore ha dunque contemplato una clausola generale che determina l'applicazione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, individuando come criterio distintivo l'elemento rappresentato da un elevato profilo di rischio, indicando parallelamente specifici casi in cui il presupposto del rischio deve ritenersi implicitamente ammesso e riconosciuto. In particolare l'articolo 28, comma 2, lettera a) del nuovo testo unico richiede agli enti e alle persone soggette alle disposizioni antiriciclaggio di adottare misure specifiche e adeguate per la verifica

della clientela, allorché il cliente non sia fisicamente presente all'atto dell'identificazione. In questo caso, infatti, la norma richiede di compensare il rischio più elevato di riciclaggio attraverso l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari rispetto, ad esempio, alla semplice presentazione di un documento di identità. Per poter ovviare a tale situazione di rischio, i soggetti obbligati dovranno altresì adottare misure aggiuntive e integrative per la corretta verifica o la certificazione dei documenti messi a disposizione dal cliente oltre a poter richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario. Al fine di rafforzare l'attività di controllo, gli enti e le persone soggette alla disciplina antiriciclaggio potranno altresì assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione posta in essere dal cliente sia effettuato attraverso l'utilizzazione di un conto corrente al medesimo intestato presso un ente creditizio, in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione. In forza del disposto ex articolo 28, comma 3, del nuovo testo unico, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono da ritenersi comunque soddisfatti anche nel caso in cui il cliente sia stato già precedentemente identificato in relazione al rapporto o alla operazione posta già in essere, a condizione che le informazioni possedute siano sufficientemente aggiornate.

ATTI PUBBLICI O SCRITTURE AUTENTICATE

Documenti sufficienti all'attestazione. In senso conforme, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano di per sé adeguatamente assolti

con riferimento ai clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici o da dichiarazioni della autorità consolare italiana.

Per quanto riguarda il caso particolare delle operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o sportelli automatici e per le operazioni compiute per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o carte di pagamento, le operazioni sono da considerarsi imputate al soggetto titolare del rapporto. Per i conti di corrispondenza con enti equivalenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi hanno invece l'obbligo di raccogliere le informazioni necessarie per comprendere la natura dell'attività dell'ente corrispondente e per stabilire la reputazione e la qualità della vigilanza su quest'ultimo esercitata per mezzo di pubblici registri, elenchi, atti o documenti liberamente conoscibili da qualunque persona. Gli enti creditizi devono inoltre non solo definire in forma scritta i termini dell'accordo per l'apertura di conti di corrispondenza con i soggetti di Stati extracomunitari, nonché stabilire i rispettivi obblighi, ma anche assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio. In questo caso, gli enti creditizi hanno altresì il dovere di verificare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela oltre alla possibilità di fornire da parte dell'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti per effetto dell'identificazione. ■